



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 19 ottobre 2018
(OR. en)**

13385/18

**ANTIDUMPING 12
COMER 100
WTO 268**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 701 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO QUINDICESIMA RELAZIONE RIEPILOGO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2017

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 701 final.

All.: COM(2018) 701 final



Bruxelles, 18.10.2018
COM(2018) 701 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

QUINDICESIMA RELAZIONE

**RIEPILOGO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI
PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2017**

{SWD(2018) 442 final}

1. INTRODUZIONE

Gli strumenti di difesa commerciale rappresentano strumenti importanti per le industrie, grazie ai quali possono difendersi nel caso dovessero far fronte a pratiche commerciali sleali.

I tre strumenti in questione sono le misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia. Le misure antidumping e antisovvenzioni mirano a contrastare gli effetti negativi di pratiche commerciali sleali quali, ad esempio, le importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni, mentre le misure di salvaguardia sono finalizzate ad offrire alle industrie una protezione temporanea contro le ripercussioni negative generate dall'aumento imprevisto e significativo delle importazioni. Inoltre, le misure di salvaguardia differiscono dagli altri due strumenti in quanto sono applicate alle importazioni di qualsiasi origine, mentre le misure antidumping e antisovvenzioni sono specifiche per paese (e anche per società).

Uno dei pilastri della politica commerciale dell'UE consiste nel garantire alle imprese dell'UE parità di condizioni sui mercati di esportazione. Le misure di difesa commerciale ingiustificate limitano in modo sleale il libero accesso degli esportatori dell'UE ai mercati mondiali; ove possibile, è dunque necessario ridurre al minimo l'impatto negativo di suddette misure.

In quanto primo esportatore a livello mondiale, l'UE è sempre più soggetta a inchieste di difesa commerciale avviate da paesi terzi. In effetti, per numero di misure di difesa commerciale in vigore, l'UE e i suoi Stati membri si classificano al secondo posto tra gli esportatori più soggetti a tali misure su scala globale dopo la Cina.

La Commissione europea controlla e assiste le industrie dell'UE coinvolte quando i paesi non appartenenti all'UE adottano misure di difesa commerciale a danno degli esportatori dell'UE. La Commissione assume inoltre un ruolo più diretto rispondendo a questionari nell'ambito di inchieste antisovvenzioni, quando si tratta di sussidi dell'UE, e di inchieste di salvaguardia quando è l'intera UE ad essere coinvolta in tali questioni.

Quando un paese terzo avvia un'inchiesta di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, il ruolo della Commissione consiste nell'intervenire attivamente, ove necessario, per confutare accuse ingiustificate e criticità emerse nel procedimento che sono in contrasto con le norme dell'OMC. A tal fine, ad esempio, presenta osservazioni scritte all'autorità inquirente del paese terzo e partecipa con regolarità alle audizioni per garantire che i diritti e gli interessi degli esportatori dell'UE siano rispettati. La Commissione interviene inoltre nel quadro di accordi bilaterali (ad es., riunioni bilaterali regolari di alto livello con il partner commerciale in questione) e nel contesto multilaterale (ad es., riunioni periodiche dei comitati dell'OMC a Ginevra).

La presente relazione descrive: le tendenze generali delle attività di difesa commerciale dei paesi terzi che hanno o possono avere ripercussioni negative sulle esportazioni dell'UE, i


principali problemi individuati e i risultati conseguiti nel 2017¹. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente relazione riporta un'analisi approfondita per paese delle inchieste e delle misure di difesa commerciale dei paesi terzi, tra cui figurano gli interventi effettuati dalla Commissione, insieme a una serie completa di dati per paese e per tipologia di strumento di difesa commerciale.

2. STATISTICHE

2.1. Misure in vigore alla fine del 2017

Alla fine del 2017 erano in vigore 162 misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, il che corrisponde a un leggero aumento rispetto alle 156 misure in vigore alla fine del 2016. Come risulta dal grafico seguente, si osserva tuttavia una netta tendenza all'aumento del numero di misure in vigore dal 2010.

Numero totale di misure in vigore alla fine del 2017




Fonte: statistiche dell'OMC e dell'UE

Più del 50% delle misure di difesa commerciale in vigore contro l'UE sono adottate da soli quattro partner commerciali dell'UE (ossia gli Stati Uniti, la Cina, l'India e il Brasile). Tuttavia, nel 2017, l'ordine di tali paesi è cambiato rispetto al 2016. Nel 2017, gli Stati Uniti sono diventati il paese più attivo nel ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'UE, con 26 misure in vigore, 22 delle quali sono misure antidumping e quattro sono misure antisovvenzioni (gli Stati Uniti non hanno applicato misure di salvaguardia nel 2017). A seguire, l'India con 21 misure (19 antidumping e due di salvaguardia). La Cina si colloca in terza posizione con 20 misure in vigore alla fine del 2017 (17 antidumping, due

¹ I dati statistici riguardano le tendenze rilevate fino alla fine del 2017; la descrizione comprende anche gli sviluppi nel corso del primo trimestre del 2018.

antisovvenzioni e una di salvaguardia), seguita dal Brasile in quarta posizione con 16 misure (tutte antidumping).

Misure in vigore alla fine del 2017 per paese



Fonte: statistiche dell'OMC e dell'UE

Per tipo di strumento, delle 162 misure in vigore², 125 sono misure antidumping, sette sono misure antisovvenzioni e 30 sono misure di salvaguardia. Solo pochissimi partner commerciali applicano misure antisovvenzioni nei confronti dell'UE: solo gli Stati Uniti (quattro), la Cina (due) e il Canada (una). Nel caso delle misure di salvaguardia, sono principalmente i paesi dell'Asia orientale a farvi ricorso, precisamente l'Indonesia e il Vietnam (quattro per paese), così come la Thailandia, il Marocco, la Malaysia e le Filippine (tre per paese).

2.2. Nuove inchieste avviate nel 2017

In termini di nuove inchieste nei confronti dell'UE e degli Stati membri, la situazione nel 2017 risulta stabile rispetto al 2016, con un totale di 31 nuove inchieste avviate nel 2017.

Tuttavia, nel 2017 si è assistito ad un cambiamento rispetto alla tipologia di strumento impiegato. Mentre le inchieste antidumping e antisovvenzioni avviate nel 2017 sono aumentate rispetto al 2016, passando, rispettivamente, da 18 a 22 e da zero a due, le inchieste di salvaguardia sono diminuite da dodici a sette.


È importante sottolineare che, tra tutti i paesi, gli Stati Uniti si sono affermati come il paese con il numero maggiore di inchieste aperte: dieci procedimenti, di cui sei riguardavano misure

² Informazioni dettagliate sulle misure adottate dai paesi terzi nei confronti dell'UE sono disponibili sul sito della DG TRADE: <http://trade.ec.europa.eu/actions-against-eu-exporters/cases/index.cfm>.

antidumping. L'India e la Turchia si sono collocate al secondo posto, con quattro nuove inchieste ciascuna.

A livello settoriale, su un totale di 31 nuove inchieste avviate nel 2017 nei confronti delle esportazioni dell'UE, sei hanno riguardato il settore siderurgico (quattro delle quali condotte dagli Stati Uniti). Tale tendenza è in forte contrasto con gli anni 2015 e 2016, durante i quali le nuove inchieste avviate nel settore siderurgico (rispettivamente 19 e 17) hanno rappresentato più del 50% delle nuove inchieste totali. Al contrario, occorre rilevare che erano state aperte 13 nuove inchieste contro l'esportazione da parte dell'UE di sostanze chimiche, che ora si afferma come il settore più colpito.

Nuove inchieste nei confronti dell'UE nel settore siderurgico e in altri settori



Fonte: statistiche dell'OMC e dell'UE

2.3. Misure istituite nel 2017

Complessivamente, nel 2017 sono state istituite 26 nuove misure nei confronti delle esportazioni dell'UE, il che rappresenta una **diminuzione** rispetto al 2016 (30) e al 2015 (37). Tale riduzione ha riguardato in particolare le misure antidumping (19 nel 2016 e 15 nel 2017). Nel 2017 sono state istituite due misure antisovvenzioni (rispetto a una sola nel 2016) e nove misure di salvaguardia (contro le 10 del 2016). A livello di paese, nel 2017 gli Stati Uniti hanno istituito nei confronti dell'UE sei nuove misure, seguiti dall'India che ne ha istituite quattro (otto delle quali sono misure antidumping e due antisovvenzioni). A seguire, il Canada (solo misure antidumping), la Malaysia (solo misure di salvaguardia), la Turchia (solo misure antidumping) e il Vietnam (solo misure di salvaguardia), con due misure per paese.

A livello settoriale, il settore siderurgico è interessato da 16 delle 26 nuove misure istituite nei confronti delle esportazioni dell'UE. In altre parole, nel 2017 le nuove misure riguardanti il settore siderurgico hanno superato quelle in qualsiasi altro settore. Le misure istituite nel 2017

sono la conseguenza diretta del forte incremento delle inchieste nel settore siderurgico osservato negli ultimi anni. Infatti l'eccesso di capacità e la sovrapproduzione della Cina nel 2015 e nel 2016 hanno generato un'ondata di inchieste di difesa commerciale su scala globale, che molto spesso hanno causato danni collaterali agli interessi dell'industria siderurgica dell'UE (natura erga omnes delle misure di salvaguardia, portata geografica troppo ampia delle misure antidumping).

3. TEMI DI ATTENZIONE NEL 2017

3.1. Un impiego più aggressivo degli strumenti di difesa commerciale da parte degli Stati Uniti a tutto campo

Il 2017 è stato senza alcun dubbio contraddistinto dalla crescita dell'attività di difesa commerciale degli Stati Uniti. Sebbene non destinata principalmente nello specifico alle esportazioni dell'UE, tale offensiva non ha lasciato indenni gli interessi dell'UE, come indicato dalle statistiche della precedente sezione 2.

Gli Stati Uniti, che normalmente non impiegano lo strumento di salvaguardia, nel 2017 hanno aperto due inchieste in materia, rispettivamente sulle **grandi lavatrici per uso domestico** (giugno 2017) e su **celle e moduli fotovoltaici in silicio cristallino** (maggio 2017)³. Sebbene i prodotti della prima categoria citata non figurino tra le esportazioni dell'UE e le esportazioni della seconda categoria siano relativamente limitate rispetto a quelle dei paesi asiatici, tali misure possono, oltre agli effetti diretti prodotti, causare danni collaterali ai produttori dell'UE, a causa della deviazione del traffico commerciale⁴. La Commissione ha sottolineato che le importazioni dall'UE non stavano arrecando alcun pregiudizio dato il volume limitato e i prezzi più elevati. La Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità di tale misura con le norme dell'OMC e l'adeguatezza dello strumento di salvaguardia, dato che l'obiettivo reale risiede nel far fronte all'elusione delle misure antidumping degli Stati Uniti imposte alla Cina. La Commissione ha suggerito di adottare una misura meno penalizzante per le importazioni provenienti dall'UE, come ad esempio una quota assegnata ad ogni paese o un prezzo minimo di importazione. Gli Stati Uniti hanno respinto entrambe le proposte e non hanno accettato che venisse prevista una forma di indennizzo per gli effetti negativi causati dalla misura di salvaguardia.

Nell'aprile del 2017, gli Stati Uniti hanno avviato un'inchiesta sulle importazioni di **acciaio e alluminio** sulla base della **sezione 232** della legge statunitense del 1962 sull'espansione commerciale ("Trade Expansion Act")⁵. In senso stretto, la sezione 232 della suddetta legge

³ A gennaio del 2018 sono state istituite misure di salvaguardia sotto forma di un contingente tariffario del 30% su celle e moduli fotovoltaici in silicio cristallino e del 20% sulle grandi lavatrici per uso domestico.

⁴ Di conseguenza, a febbraio del 2018, la Commissione ha richiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

⁵ Nel marzo del 2018, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio (rispettivamente del 25% e del 10%).

non costituisce uno strumento di difesa commerciale (antidumping, antisovvenzioni, di salvaguardia). Le misure nel quadro della sezione 232 mirano ad "adeguare le importazioni" in caso di minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, le conseguenze delle misure previste dalla sezione 232 sono molto simili a quelle prodotte dalle misure di salvaguardia, pertanto la Commissione le considera come misure di salvaguardia dissimulate.

Nel luglio del 2017, gli Stati Uniti hanno avviato un'inchiesta su misure antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di **olive mature dalla Spagna** (le esportazioni spagnole ammontano a circa 60 milioni di EUR). Grazie ai numerosi interventi tecnici e politici della Commissione, in stretta collaborazione con le autorità e le industrie spagnole, il numero dei presunti regimi di sovvenzione esaminati è sceso da dieci a sei. Tuttavia, sono rimasti oggetto d'inchiesta diversi regimi concessi dalla Spagna e dall'UE, tra cui il regime di pagamento di base (BPS), pietra angolare della politica agricola comune (PAC) riformata. Nel corso dei procedimenti, la Commissione ha sottolineato con forza che i regimi della PAC dell'UE esaminati sono applicati senza distorsioni, in modo non specifico e, quindi, non sono compensabili conformemente alla normativa dell'OMC. Secondo le norme summenzionate, tali schemi di sostegno rientrano nel quadro della "scatola verde". La Commissione è intervenuta in modo molto attivo in tutte le fasi di tali inchieste e ha fornito l'assistenza necessaria alle autorità spagnole, sia centrali che regionali, così come agli esportatori coinvolti, e continuerà ad agire per dissuadere le autorità statunitensi dall'imporre tali misure ingiustificate. Entro luglio 2018 era previsto l'accertamento definitivo del pregiudizio⁶.

Vi sono anche prove del fatto che gli Stati Uniti stanno adottando una linea più dura nell'applicazione delle norme antidumping, non solo in termini di inchieste, ma anche in termini di **metodologia** impiegata.

Nei casi in cui un esportatore sottoposto a un'inchiesta antidumping/antisovvenzioni non fornisca le informazioni necessarie, le norme dell'OCM prevedono che l'autorità inquirente sostituisca tali informazioni mancanti con "i migliori dati disponibili", ossia con informazioni provenienti da una fonte secondaria. Tuttavia, gli Stati Uniti adottano solitamente un approccio più rigido respingendo di frequente tutte le informazioni fornite dai convenuti, spesso adducendo deboli motivazioni, e applicando il principio dei dati disponibili sfavorevoli ("adverse facts available"). Ciò determina sempre dazi più elevati di quelli che sarebbero stati imposti se fossero stati impiegati i dati dell'impresa o, in alternativa, i migliori dati disponibili. Tale approccio, impiegato dagli Stati Uniti in molte inchieste, ha di recente generato una controversia con la Corea che ha presentato ricorso nell'ambito dell'OMC ("*anti-dumping and countervailing duty determinations on certain products from Korea, WT/DS 539/1*" - *determinazione dei dazi antidumping e compensativi su alcuni prodotti provenienti dalla Corea*). Tale controversia verrà monitorata attivamente dalla Commissione.

⁶ Il 10 luglio 2018, la Commissione americana per il commercio internazionale ha annunciato in ultima istanza l'esistenza di un pregiudizio; i dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi entreranno dunque in vigore, segnando così la fine di entrambe le inchieste.

Nel 2017 gli Stati Uniti hanno continuato ad applicare la controversa **metodologia dell'azzeramento** nelle inchieste antidumping. Si parla di dumping quando il prezzo delle esportazioni è inferiore rispetto al valore normale. Entrambi vengono determinati sulla base del numero delle operazioni effettuate durante un certo periodo di tempo. Quando si applica la metodologia dell'azzeramento, l'autorità inquirente confronta il prezzo del prodotto sul mercato di esportazione con il prezzo del prodotto sul mercato nazionale, ignorando, e quindi azzerando, tutte le operazioni in cui il prezzo del prodotto sul mercato di esportazione risulta più elevato del prezzo sul mercato nazionale. A causa di tale metodologia i margini di dumping vengono gonfiati. Dal 2001, la metodologia dell'azzeramento è oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC e da allora l'organo di appello dell'OMC condanna regolarmente tale pratica. Più di recente, nel 2016, l'organo di appello dell'OMC ha chiuso le porte all'ultima opzione restante per la metodologia di azzeramento impiegata dagli Stati Uniti, deliberando che, anche in caso di "*dumping mirato*", tale metodologia non era coerente con le norme dell'OMC [risoluzione delle controversie *DS464: Stati Uniti - misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea*, confermata dalla risoluzione *DS471: Stati Uniti - metodologie anti-dumping (Cina)*]. La Commissione sta monitorando da vicino tale questione e adotterà i necessari provvedimenti per far sì che gli Stati Uniti soddisfino infine gli obblighi previsti dall'OMC.

3.2. Attori diversi, stesso discutibile impiego degli strumenti di salvaguardia

Come già spiegato, le misure di salvaguardia sono lo strumento più restrittivo degli scambi commerciali, in quanto si applicano a tutte le importazioni indipendentemente dalla loro origine. Per questo motivo andrebbero utilizzate soltanto in circostanze rigorosamente definite e realmente eccezionali per proteggere temporaneamente l'industria nazionale da un improvviso e brusco aumento delle importazioni. Anche se nel 2017 il numero di inchieste di salvaguardia avviate è notevolmente diminuito, la Commissione continua a intervenire sistematicamente in tutte le inchieste in materia, dato che molte autorità inquirenti non sembrano rispettare le norme rigorose previste nell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Molte inchieste di salvaguardia riguardano importazioni che di fatto provengono principalmente da un solo paese e gli strumenti antidumping o antisovvenzioni sarebbero quindi più idonei a fornire una risposta mirata al problema, senza limitare indebitamente l'accesso al mercato di altri paesi.

Sono principalmente i **paesi del sud-est asiatico** che, nel 2017, hanno fatto ricorso alle misure di salvaguardia, precisamente l'Indonesia e il Vietnam (quattro per paese), così come la Thailandia, la Malaysia e le Filippine (tre per paese). Tali misure di salvaguardia sono state spesso istituite (in modo inappropriato) per far fronte all'afflusso massiccio di prodotti siderurgici provenienti dalla Cina e alla possibile elusione delle misure in vigore tramite altri paesi. Tuttavia, le misure di salvaguardia non operano alcuna distinzione in base all'origine dei prodotti, causando quindi spesso danni collaterali a scambi non pregiudizievoli.

Per quel che riguarda le nuove inchieste di salvaguardia, **la novità del 2017** risiede nel fatto che i paesi del sud-est asiatico non rappresentano più i principali "promotori" di inchieste. Nel 2017 i principali "promotori" sono stati gli **Stati Uniti** (con due nuove inchieste di salvaguardia, riguardanti **celle e moduli fotovoltaici in silicio cristallino** e **grandi lavatrici per uso domestico**) e la **Turchia** (anch'essa con due nuove inchieste di salvaguardia, una riguardante gli **pneumatici**, che tocca interessi economici significativi dell'UE, e l'altra relativa agli **spazzolini da denti**, con interessi economici limitati dell'UE).

Le due inchieste statunitensi di salvaguardia sono state le prime a essere istituite dagli Stati Uniti **in oltre un decennio**. La Commissione ha osservato con deplorazione che tali inchieste non avrebbero dovuto essere istituite, poiché il brusco aumento, presumibilmente problematico, delle importazioni era determinato da un ridotto numero di paesi asiatici. Di fatto, gli Stati Uniti avrebbero dovuto impiegare altri strumenti più mirati, come, ad esempio, misure antidumping e/o antisovvenzioni, per far fronte a tali importazioni ed evitare di causare danni collaterali a importazioni regolari che non erano all'origine del problema.

Per quanto riguarda l'inchiesta di salvaguardia della **Turchia** riguardo alle importazioni di **pneumatici**, la Commissione è intervenuta riuscendo ad ottenere la chiusura dell'inchiesta senza provvedimenti (per maggiori informazioni, consultare la sezione sottostante "Risultati principali").

4. RISULTATI PRINCIPALI

USA – Chiusura delle inchieste antidumping/antisovvenzioni riguardanti aeromobili civili di grandi dimensioni provenienti dal Canada

Nel gennaio del 2018, la Commissione americana per il commercio internazionale ha appurato che le importazioni di **aeromobili civili di grandi dimensioni** Bombardier C-series non arrecavano pregiudizio all'industria statunitense e, di conseguenza, ha bloccato l'imposizione di tariffe del 292% sulle importazioni di alcuni aeromobili provenienti dalla ditta produttrice situata a Montreal. In precedenza, il ministero del Commercio statunitense aveva indagato e appurato che i margini cumulativi antidumping e antisovvenzioni si attestavano al 292%. Si tratta di un importante risultato non solo per il Canada, ma anche per il Regno Unito e per l'UE. Sono state messe a rischio migliaia di posti di lavoro presso lo stabilimento dell'azienda Bombardier nell'Irlanda del Nord (dove vengono prodotte le ali del jet C-series), così come presso diversi fornitori a valle in altri Stati membri dell'UE. La Commissione ha sostenuto con forza l'azienda Bombardier e il governo britannico nel corso delle inchieste antidumping/antisovvenzioni avviate dagli Stati Uniti. La Commissione ha, tra le altre cose, sollevato obiezioni riguardo alle conclusioni degli Stati Uniti circa l'esistenza di sovvenzioni, affermando che non sussiste alcuna minaccia per l'industria nazionale (ossia Boeing) e che tutte le eventuali difficoltà incontrate dall'industria nazionale sono dovute ad altri fattori, in particolare alla mancanza di tecnologie più recenti e di assortimento per il tipo di aeromobile in questione. L'inchiesta degli Stati Uniti si basava su un ordine del 2016 di 75

jet Bombardier C-series da parte della Delta Air Lines (da consegnare a partire dal 2018 in poi) che l'azienda Boeing ha accusato di essere oggetto di sovvenzioni e, dunque, offerti sul mercato statunitense a un prezzo inferiore rispetto al mercato canadese.

Brasile – Abrogazione delle misure sulle importazioni di gomma sintetica

Le misure antidumping del Brasile sulle esportazioni dell'UE di **gomma sintetica** (E-SBR), istituite e immediatamente sospese nel 2015, sono state infine revocate nel novembre del 2017 per la salvaguardia di interessi pubblici. In collaborazione con l'industria dell'UE e con gli Stati membri, la Commissione ha presentato molteplici osservazioni alle autorità brasiliane, evidenziando soprattutto il fatto che le esportazioni dell'UE non hanno arrecato alcun pregiudizio all'industria nazionale. Ciò è stato confermato, tra le altre cose, dal fatto che, durante i due anni di sospensione delle misure, l'industria nazionale è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato. Le esportazioni dell'UE verso il Brasile ammontavano a 80 milioni di EUR nel 2013, prima dell'istituzione delle misure citate.

Turchia – Chiusura dell'inchiesta di salvaguardia riguardante gli pneumatici senza istituzione di misure

Nel gennaio del 2018, la Turchia ha chiuso l'inchiesta di salvaguardia riguardante le importazioni di **pneumatici** (per autovetture, autobus, autocarri) senza l'istituzione di misure. L'inchiesta di salvaguardia era stata avviata nell'aprile del 2017. La Commissione, insieme all'industria, è intervenuta nei procedimenti (osservazioni, audizioni), e ha colto tutte le possibili occasioni negli incontri bilaterali di alto livello per sollevare la questione. Di conseguenza, la Turchia non ha istituito le misure temporanee inizialmente annunciate, e ha infine chiuso l'inchiesta di salvaguardia senza istituire alcuna misura. Il fatto che la Turchia non abbia istituito tali misure rappresenta un grande successo per l'UE, dato il valore delle esportazioni dell'UE di pneumatici verso la Turchia (450-500 milioni di EUR all'anno).

Israele – Chiusura dell'inchiesta antidumping sulla crema di cacao da spalmare proveniente dall'UE

Nel settembre del 2016, le autorità israeliane hanno avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di **crema spalmabile al cacao** provenienti dall'UE (interesse economico pari a 56 milioni di EUR). Il principale produttore esportatore dell'UE è l'azienda italiana Ferrero, i cui stabilimenti sono situati in Italia e in Polonia. Il produttore esportatore ha preso parte all'inchiesta e le autorità israeliane hanno effettuato visite di verifica in Italia, in Polonia e in Lussemburgo. In stretta collaborazione con le autorità italiane, la Commissione è intervenuta attivamente a sostegno del produttore esportatore italiano, presentando osservazioni scritte e partecipando all'audizione pubblica. Le questioni principali sottolineate dalla Commissione riguardavano un'analisi discutibile del pregiudizio e del nesso di causalità. Nel gennaio del 2018, il ministero del Commercio israeliano ha trasmesso una notifica ufficiale che annunciava la chiusura dell'inchiesta senza l'istituzione di alcuna misura.

Marocco – Chiusura dell'inchiesta antidumping sulle esportazioni di piastrelle di ceramica

L'inchiesta antidumping avviata dal Marocco sulle esportazioni di **piastrelle di ceramica** dalla Spagna si è conclusa nel novembre del 2017 senza l'istituzione di alcuna misura. La preoccupazione dell'industria spagnola interessata dall'inchiesta antidumping del Marocco era molto elevata, dato che il suo interesse economico ammontava a circa 70 milioni di EUR di esportazioni all'anno. La Commissione ha presentato diverse osservazioni in collaborazione con le autorità spagnole e con l'industria, e ha seguito da vicino tale caso in ogni fase del procedimento. Nell'ambito dell'inchiesta, la Commissione ha evidenziato principalmente le seguenti carenze: assenza di pregiudizio, presenza di altri fattori che inficiano il nesso di causalità tra la procedura di dumping e il pregiudizio (segnatamente le importazioni dalla Cina e dall'Egitto, l'aumento dei costi di produzione e la capacità di produzione inutilizzata). Grazie agli sforzi coordinati dell'industria, delle autorità spagnole e della Commissione, l'industria delle piastrelle di ceramica in Spagna è riuscita a ottenere un risultato positivo.

India – Abrogazione dei dazi antidumping sulle esportazioni di melamina

Il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping sulla **melamina** è stato avviato nel settembre del 2017 (le misure iniziali erano state istituite nell'ottobre del 2012, quando le esportazioni, provenienti principalmente dalla Germania, ammontavano a circa 4,5 milioni di EUR). All'apertura del procedimento, la Commissione ha presentato un'osservazione scritta, sottolineando il fatto che non vi fosse né persistenza, né reiterazione del pregiudizio. L'industria nazionale era estremamente redditizia ma, pur operando quasi a pieno regime, non era in grado di soddisfare la domanda interna; per tale ragione, le importazioni erano necessarie per far fronte alla carenza di offerta. Nel febbraio del 2018, tale osservazione è stata confermata dalle autorità indiane, che hanno chiuso l'inchiesta senza reistituire dazi.

Brasile – Chiusura dell'inchiesta antidumping sulle importazioni di apparecchiature dentistiche a raggi X

L'inchiesta antidumping del Brasile sulle importazioni di **apparecchiature dentistiche a raggi X** dalla Germania (l'interesse economico dell'UE ammonta a 4 milioni di EUR) è stata chiusa nel febbraio del 2017 senza l'istituzione di alcuna misura, poiché il Brasile ha ritenuto che non fosse stato arrecato alcun pregiudizio all'industria nazionale. La collaborazione tra l'industria e la Commissione è stata di fondamentale importanza per la conclusione positiva del caso.

Ucraina – Chiusura del riesame in previsione della scadenza delle misure di salvaguardia su prodotti di porcellana senza proroga delle misure

Nel maggio del 2017, l'Ucraina ha concluso l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza di misure di salvaguardia esistenti su importazioni di **oggetti per il servizio da tavola o da cucina in porcellana** senza prorogare le misure iniziali (l'interesse economico dell'UE ammonta a circa 2 milioni di EUR). Il riesame delle misure di salvaguardia era stato avviato nel dicembre del 2016. La Commissione è intervenuta nei procedimenti presentando osservazioni e partecipando alle audizioni. L'Ucraina ha infine chiuso l'inchiesta di salvaguardia senza istituire alcuna misura.

India – Mancata istituzione di misure antidumping per due esportatori dell'UE di pavimenti in legno

L'inchiesta antidumping sulle importazioni di **pavimenti in legno** dall'UE è stata avviata nel febbraio del 2017 (interesse economico dell'UE pari a circa 3 milioni di EUR). La Commissione ha evidenziato molteplici carenze nel corso dell'inchiesta, segnatamente la questione della riservatezza dei dati, l'inconcludenza del quadro relativo al pregiudizio, l'assenza del nesso di causalità e il cumulo inappropriato di importazioni a prezzo elevato provenienti dall'UE con importazioni a basso prezzo provenienti da altri paesi. Nel febbraio del 2018, le autorità indiane hanno raccomandato l'istituzione di misure antidumping definitive, eccetto per due produttori esportatori dell'UE che hanno collaborato e che, secondo quanto accertato, non avevano arrecato un grave pregiudizio all'industria indiana.

Australia – Riduzione dei dazi a carico degli esportatori italiani di pomodori trasformati

Nel 2016, l'Australia ha istituito misure antidumping sulle importazioni di **pomodori trasformati** provenienti dall'Italia (più nello specifico, provenienti da due principali esportatori italiani che rappresentano circa il 45% delle esportazioni dell'UE in Australia). Nel 2015 il valore delle esportazioni dell'UE di pomodori trasformati verso l'Australia ammontava, in totale, a circa 44 milioni di EUR. Sostenuti dalla Commissione e dalle autorità italiane, gli esportatori si sono opposti all'adeguamento dei costi per tenere conto del sostegno della politica agricola comune dell'UE. Di conseguenza, nel 2017, l'"Australian Anti-dumping Review Panel" (comitato australiano di riesame antidumping) ha appurato che il sostegno al reddito su base fissa dell'UE ai produttori di pomodori in Italia non aveva avuto alcun effetto distorsivo sul prezzo dei pomodori. I margini di dumping dei due produttori esportatori sono stati rettificati al ribasso, applicando un dazio ridotto oppure pari a zero. Nel quadro di un caso identico riguardante i restanti esportatori italiani, è stata nuovamente sollevata la medesima questione e, nel febbraio del 2018, il comitato australiano di riesame antidumping si è mostrato coerente con la precedente conclusione secondo cui l'adeguamento dei costi non era giustificato. Si tratta di un importante successo sia per la Commissione che per la diplomazia commerciale italiana, intervenute di comune accordo a livello tecnico e politico in tutte le fasi dei procedimenti summenzionati.

5. ATTIVITÀ NELL'OMC

La Commissione difende gli interessi dell'Unione in casi specifici in sede di OMC per assicurare il pieno rispetto della normativa dell'organizzazione. Quando ritiene che le misure di difesa commerciale adottate da altri membri violino le regole dell'OMC, la Commissione può opporsi in seno all'OMC tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie.

Questo è avvenuto nel caso delle misure antidumping imposte dalla Russia nei confronti delle importazioni di veicoli commerciali leggeri (DS479), sulle quali il panel ha adottato una relazione nel gennaio 2017. Il panel ha dichiarato che tali dazi costituiscono una violazione

delle regole dell'OMC, concordando con l'UE su tutti i motivi procedurali e riconoscendo vari problemi nell'analisi svolta dalla Russia, in particolare il fatto che non aveva preso in considerazione l'enorme sovraccapacità presente nel settore nazionale dei veicoli commerciali leggeri. Nel febbraio 2017 la Federazione russa ha tuttavia presentato ricorso contro la relazione del panel per conto dell'Unione economica eurasiatica. L'UE ha proposto un'impugnazione incidentale e l'audizione ha avuto luogo nel novembre del 2017. La relazione dell'organo di appello dell'OMC è stata pubblicata nel marzo del 2018.

La Commissione interviene anche in qualità di terzo nei procedimenti dell'OMC riguardanti altri membri dell'organizzazione, allo scopo di affrontare e monitorare questioni di interesse sistemico e promuovere standard più elevati nelle inchieste di difesa commerciale a livello mondiale.

Infine la Commissione partecipa regolarmente ai pertinenti comitati dell'OMC a Ginevra. Nei comitati antidumping e antisovvenzioni si discutono e riesaminano le singole azioni intraprese da altri membri dell'OMC nell'ambito delle relazioni mensili e semestrali trasmesse all'OMC. La Commissione interviene sistematicamente e solleva singoli casi anche in sede di comitato di salvaguardia, dato l'uso massiccio di questo strumento che suscita grande preoccupazione.

6. CONCLUSIONI

L'approccio della Commissione nei riguardi dell'attività di difesa commerciale esercitata dai paesi terzi consiste nell'intervenire nei procedimenti in corso presentando osservazioni tecniche. Come indicato in precedenza, tali osservazioni conducono spesso, sebbene non sempre, a risultati positivi.

La Commissione sta inoltre impiegando la diplomazia al fine di promuovere un dialogo costruttivo con i servizi di difesa commerciale dei partner commerciali dell'UE. È infine nell'interesse dell'UE sostenere lo sviluppo di una rete di operatori di difesa commerciale ben informati e più consapevoli dell'importanza di conformarsi alle regole dell'OMC quando conducono inchieste di difesa commerciale nei rispettivi paesi.

Negli ultimi anni, grazie all'esperienza acquisita nel corso del tempo, gli interventi tecnici della Commissione hanno esercitato un impatto sempre maggiore. Questo, associato agli interventi politici e ai contatti formali e informali con i paesi terzi, ha permesso di conseguire importanti risultati.

Da anni, la Commissione organizza un seminario di una settimana rivolto ai funzionari di difesa commerciale delle autorità inquirenti dei paesi terzi. Ad esempio, all'ultimo seminario organizzato nel novembre 2016 hanno partecipato venti funzionari provenienti da sei diversi paesi (Egitto, Giappone, Thailandia, Tunisia, Turchia e Vietnam), nonché rappresentanti del segretariato dell'OMC. Inoltre, nel 2017 hanno avuto luogo incontri bilaterali con l'intento di condividere le migliori pratiche con funzionari di difesa commerciale provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone e Corea.

Sulla scia della ripresa del commercio mondiale, l'attività di difesa commerciale, misurata in termini di nuove inchieste e misure, è leggermente diminuita nel 2017.

Per contro, nel 2017 sono emersi nuovi rischi significativi, come, ad esempio, l'adozione intenzionale da parte degli Stati Uniti di una linea più aggressiva. La Commissione nutre preoccupazioni in merito alla diffusione di misure adottate sulla base di presunte questioni di sicurezza nazionale finalizzate alla protezione economica. Tali misure non hanno alcuna legittimità, sono sprovviste di un fondamento concreto e violano le norme del commercio internazionale. Esse non solo sviano l'attenzione da sfide strategiche condivise che minacciano realmente il modello economico fondato sul mercato, ma generano anche effetti di ricaduta negativi quando i partner commerciali sono obbligati ad applicare misure di riequilibrio o a proteggere il proprio mercato dalle conseguenze di una notevole deviazione del traffico commerciale.

L'UE (dotata attualmente di moderni strumenti di difesa commerciale) è pronta a salvaguardare con determinazione gli interessi economici dei suoi produttori ed esportatori, tramite appropriati canali bilaterali e multilaterali, incluso, ove necessario, il procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC.

* * *